



Bruxelles, 8.12.2014
COM(2014) 721 final

2014/0345 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'Austria, il Belgio e la Polonia a ratificare la Convenzione di Budapest
concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) o ad
aderirvi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio autorizzi l'Austria e la Polonia a ratificare la Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (di seguito, "Convenzione di Budapest ") o ad aderirvi. La Convenzione di Budapest è stata adottata dalla Conferenza diplomatica organizzata congiuntamente dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e dalla Commissione per il Danubio, in collaborazione con la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.

Entrata in vigore il 1° aprile 2005, la Convenzione di Budapest si è rivelata un grande successo e contribuisce al buon funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti. Essa mira ad armonizzare le norme contrattuali e di navigazione interna tra i paesi europei. Undici Stati membri dell'Unione europea (Belgio¹, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Slovacchia) ne sono già parti contraenti. Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, Malta, il Portogallo, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di non avere vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Budapest.

L'Austria e la Polonia hanno espresso in più occasioni l'interesse a diventare parti della Convenzione di Budapest; la loro partecipazione promuoverà un'ampia attuazione di questo strumento giuridico, a beneficio dei cittadini e delle imprese.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'adesione dell'Austria e della Polonia alla Convenzione di Budapest è stata più volte discussa nelle riunioni del gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali).

Anche gli Stati membri che non intendono diventare parti di tale convenzione sostengono l'iniziativa della Commissione volta a consentire all'Austria e alla Polonia di ratificare la Convenzione di Budapest o di aderirvi.

Inoltre, la presente proposta è stata fortemente promossa dalle associazioni europee che rappresentano il settore della navigazione interna (*European Barge Union* e *IVR - International Association for the representation of the mutual interests of the inland shipping and the insurance and for keeping the register of inland vessels in Europe*).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 29 della Convenzione di Budapest contiene disposizioni sulla scelta della legge a opera delle parti di un contratto di trasporto rientrante nel campo di applicazione della Convenzione di Budapest. Tali disposizioni incidono sulle norme stabilite con regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)². Pertanto, la Convenzione di Budapest è un accordo che rientra parzialmente nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Gli Stati membri non possono ratificarla o aderirvi senza l'autorizzazione dell'Unione (articolo 2, paragrafo 1, TFUE).

¹ Stando al sito web dell'UNECE, il Belgio ha ratificato la Convenzione di Budapest il 5 agosto 2008, quindi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

² GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

La Commissione rileva che il Belgio ha ratificato la Convenzione di Budapest il 5 agosto 2008, dopo l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento Roma I il 24 luglio 2008. È pertanto necessaria l'autorizzazione dell'Unione anche per il Belgio, al fine di regolarizzare l'attuale situazione illegittima.

La Commissione osserva inoltre che soltanto alcuni Stati membri hanno mostrato interesse a diventare parti della Convenzione di Budapest. Altri Stati membri ritengono che la Convenzione di Budapest non li riguardi in quanto reputano di non avere vie navigabili interne rientranti nel suo campo di applicazione. Inoltre, la Convenzione di Budapest non prevede la possibilità per l'Unione di diventarne parte e, in ogni caso, la Commissione non intende, in questa fase, proporre di approvare che l'Unione sia vincolata da tale strumento in qualsiasi altro modo.

La legislazione dell'UE in materia di navigazione interna non definisce in modo uniforme le "vie navigabili interne". Il campo di applicazione di alcuni regolamenti o direttive per quanto riguarda le vie navigabili è disciplinato in modo diverso in ciascun atto giuridico. Ad esempio, la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna³ contiene un elenco delle vie navigabili a cui essa si applica (allegato I). Tale elenco è basato sulle notifiche degli Stati membri che indicano i casi in cui la direttiva deve applicarsi sul loro territorio. Per contro, la direttiva 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna⁴, utilizza un sistema diverso per determinare le vie navigabili che rientrano nel suo campo di applicazione. In linea di principio, la direttiva si applica a tutte le vie navigabili dell'UE ad esclusione del Reno e delle altre vie navigabili menzionate nell'allegato II della direttiva 91/672/CEE.

L'Unione può, in via eccezionale, autorizzare uno o più Stati membri a diventare parti della Convenzione di Budapest. In tal caso la competenza esclusiva è limitata a un'unica disposizione e l'autorizzazione non costituisce un ostacolo all'attuazione della politica esterna dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Le domande dell'Austria e della Polonia sono tanto più giustificate in considerazione del fatto che altri Stati membri sono diventati parti della Convenzione di Budapest prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 593/2008. L'autorizzazione dovrebbe lasciare impregiudicata la competenza esclusiva dell'Unione e mira a rispondere a una situazione molto specifica.

Pertanto solo l'Austria, il Belgio e la Polonia sono destinatari della decisione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione di Budapest, gli Stati contraenti possono formulare dichiarazioni relative al campo di applicazione di tale strumento. Gli Stati membri interessati, al momento dell'adesione alla Convenzione di Budapest, possono effettuare le dichiarazioni consentite dalle sue disposizioni e ritenute da essi necessarie. È opportuno che il testo di tali dichiarazioni sia allegato alla decisione del Consiglio. [...]

³ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

⁴ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria, il Belgio e la Polonia a ratificare la Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) o ad aderirvi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione opera al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
- (2) La Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (di seguito, "Convenzione di Budapest ") è uno strumento prezioso per promuovere la navigazione interna in Europa.
- (3) L'Unione ha competenza esclusiva almeno per quanto riguarda l'articolo 29 della Convenzione di Budapest, nella misura in cui le disposizioni di tale articolo incidono sulle norme stabilite con regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁶.
- (4) La Convenzione di Budapest non è aperta alla partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Di conseguenza, l'Unione non può diventarne parte contraente.
- (5) Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Budapest dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificarla o ad aderirvi.
- (6) Undici Stati membri dell'Unione (Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Slovacchia) sono parti contraenti della Convenzione di Budapest.
- (7) Il Belgio ha ratificato la Convenzione di Budapest il 5 agosto 2008, quindi dopo l'adozione del regolamento Roma I. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi ex post il Belgio a ratificare tale convenzione.
- (8) L'Austria e la Polonia, che hanno vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Budapest, hanno espresso l'interesse a diventarne parti contraenti.

⁵ GU C [...], [...], pag. [...].

⁶ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

- (9) I restanti Stati membri dell'Unione hanno comunicato di non avere vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Budapest e, di conseguenza, non hanno interesse a ratificarla o ad aderirvi.
- (10) La Convenzione di Budapest prevede la possibilità per gli Stati contraenti di formulare dichiarazioni riguardo al suo campo di applicazione. Di conseguenza, l'Austria e la Polonia, al momento dell'adesione alla Convenzione di Budapest, dovrebbero effettuare le dichiarazioni consentite dalle sue disposizioni e ritenute da esse necessarie. È opportuno che il testo di tali dichiarazioni sia allegato alla presente decisione.
- (11) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Consiglio autorizza l'Austria, il Belgio e la Polonia a ratificare la Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) o ad aderirvi, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2.
2. Il testo della Convenzione di Budapest figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio autorizza l'Austria e la Polonia, al momento della ratifica della Convenzione di Budapest o dell'adesione alla medesima, a formulare le dichiarazioni consentite dalle disposizioni di tale strumento.

L'Austria, il Belgio e la Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente